



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 4/23

Dec. n. 3/23

Il giorno 21 aprile 2023, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

#### **DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 12 aprile 2023, nei confronti di:

**GIANOLA Gabriele**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. "VITTORIO ALFIERI", con tessera n. 23081640 e licenza Fuoristrada n. Q03075;

#### **incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto lunedì 10 aprile, alle ore 10:45 circa, presso l'impianto "Le Dune" di Trofarello (TO) il conduttore GIANOLA Gabriele, durante il suo ingresso nelle prove libere, arrivava penultimo passando davanti a tutti i piloti già presenti tenendo la moto accesa, con ciò violando le disposizioni del DdG BURZIO Denise che erano quelle di tenere le moto spente. Rimproverato dal DdG, si scherniva dandole della "pagliaccia" ed alzando una mano verso la faccia del predetto DdG BURZIO Denise.».*

## Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 12 aprile 2023 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS TROFARELLO" – cod. PIEMX002 - svoltasi lunedì 10 aprile 2023 a Trofarello (TO) nonché tutti gli ulteriori atti acquisiti;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro il 19 aprile 2023, eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha provveduto ad inoltrare in data 18.4.2023 la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

### OSSERVA

I. La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art.* 76 R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denotano la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede al signor Gabriele GIANOLA.

Risulta, invero, che l'incolpato Gabriele GIANOLA, lunedì 10 aprile 2023, presso l'impianto "Le Dune" di Trofarello (TO), durante il suo ingresso alle prove libere della seconda gara di "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS PIEMONTE – LIGURIA" – cod. PIEMX002 - si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dal signor Gabriele GIANOLA, anch'egli pilota in gara nella categoria Superveteran MX2, è consistito in una condotta antisportiva e certamente rilevante sotto il profilo disciplinare, conclusasi con delle offese rivolte al Direttore di Gara BURZIO Denise, che lo

aveva rimproverato per aver violato le disposizioni dalla stessa impartite, consistenti nell'ordine di spegnere i motori durante l'ingresso alle prove libere.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento del G.U.E..

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato Gabriele GIANOLA.

Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, dal momento che lo stesso incolpato Gabriele GIANOLA nella propria memoria difensiva, ha ammesso di aver *“probabilmente urtato le sensibilità del DdG Denise BURZIO”, “alzando un pochino il tono di voce”*, ma solo per farsi sentire in un contesto particolarmente rumoroso, dove sia la predetta D.d.G. che l'addetto di Percorso Francesco Carbone stavano *“urlando”* ai 27 piloti presenti al preparco per sostenere le prove libere di *“spegnere le moto”*.

Inoltre, va dato atto del fatto che l'incolpato GIANOLA, è stato, altresì, sanzionato sul campo di gara dal D.d.G. con un'ammenda di euro 250,00 per non aver rispettato le disposizioni del predetto D.d.G. di spegnere il motore, poi, pagata sul campo di gara per poter partecipare alla manifestazione sportiva

Indipendentemente dalla veridicità di quanto dedotto in merito all'episodio descritto a seguito della sanzione ricevuta, il medesimo incolpato, ha, in ogni caso, mostrato importanti segnali di respiscenza attraverso la memoria difensiva prodotta.

II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, la contestazione ascritta all'incolpato risulta fondata, seppure la relativa responsabilità si atteggia in maniera diversa rispetto all'art. 1 R.d.G.. Invero, la condotta dell'incolpato Gabriele GIANOLA è da considerarsi, come osservato, certamente scorretta e

antisportiva, nonché, appunto, contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., avendo egli, senza alcun apparente motivo, palesemente dimostrato di non voler osservare non solo le basilari norme di comportamento, bensì anche la normativa federale, con ciò violando – senza dubbio alcuno – proprio l’art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle regole di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal R.d.G., cui deve attenersi ogni tesserato e che, in ogni caso, mal si addicono ad un pilota di lunga esperienza

III. Fatta questa premessa, le violazioni di cui si è reso responsabile l’incolpato Gabriele GIANOLA, attese le criticità verificatesi nel corso delle prove libere, conducono all’applicazione nei suoi confronti della sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G.. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione (alla presenza di pubblico), ma anche della sua incensuratezza (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dei segni di resipiscenza mostrati, ai sensi dell’art. 45.2 R.d.G..

#### P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., dichiara:


**GIANOLA Gabriele**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2023 con il M.C. “VITTORIO ALFIERI”, con tessera n. 23081640 e licenza Fuoristrada n. Q03075,

**responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica - ex art. 23 R.d.G. - la sanzione dell’ammonizione con diffida, con l’espresso invito ad astenersi, per l’avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l’avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

Depositata il 21 aprile 2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Gianola Gabriele;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I..

**Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.**